

Tariffario dei diritti di segreteria



ella Giustizia

Il Tar Lazio, con [sentenza n. 1351/15 del 23.01.2015](#), ha definitivamente affermato la legittimità della obbligatorietà del tentativo di mediazione civile quale condizione di procedibilità così come prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 mettendo così a tacere tutte le polemiche sollevate in merito al libero accesso alla giustizia.

Inoltre, ha annullato i commi 2 e 9 dell'art. 16 del D.M. 180/2010: il comma 2 quantificava in 40,00 € o 80,00 € le spese di avvio, a seconda del valore della lite; il comma 9 prevedeva il pagamento di almeno la metà delle spese di mediazione prima del primo incontro. Norme che ponevano un limite al quantum del rimborso spese che gli organismi di mediazione potevano richiedere per l'avvio della procedura.

Il Ministero della Giustizia, in esecuzione a detto provvedimento, ha subito inviato agli organismi di mediazione una mail con l'invito a non richiedere più il pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di spese di avvio - nè a titolo di indennità - in sede di primo incontro. Il Ministero ha altresì invitato gli organismi ad adeguarsi immediatamente a tale decisione fino ad eventuali nuove comunicazioni.

Sebbene non siano più dovute nè spese di avvio e nè spese di mediazione al primo incontro, **sono certamente dovute le spese vive sostenute dagli organismi per la gestione della singola pratica di mediazione.**

L'unico effetto possibile della decisione del Tar è quella di aver liberalizzato la determinazione di tali spese non essendo più previsto un regime forfettario.

Le spese vive, pertanto, continuano ad essere dovute sia dalla parte istante che dalla parte chiamata. Ma come determinare, allora, a quanto ammontano queste spese?

Al fine di cercare di uniformare tale richiesta in tutto il territorio, la Assiom invita il Ministero della Giustizia a farsi carico del problema e di assumere - nel più breve tempo possibile - i provvedimenti più idonei.

Ne va della credibilità della mediazione civile e degli organismi stessi.

Al riguardo, la Assiom suggerisce al Ministero della Giustizia l'istituzione di un nuovo "**Tariffario dei diritti di segreteria della mediazione civile**" dovuti dalle parti per le spese vive sostenute dagli organismi di mediazione civile nella gestione della singola pratica.

Invitiamo il Ministero a pubblicare, con un nuovo decreto ministeriale, il seguente Tariffario con i relativi importi.

TARIFFARIO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

1. Posizione e archivio
2. Iscrizione della pratica nel registro
3. Formazione del fascicolo
4. Comunicazioni con le parti
5. Convocazione della parte (oltre spese postali se dovute)
6. Noleggio per una sala (per ora o frazione di ora)
7. Monitoraggio notifiche delle convocazioni
8. Stesura verbale di mediazione
9. Certificazione di ogni firma
10. Rilascio copia verbale di mediazione (per ogni copia)
11. Per copie documenti (per singola pagina)
12. Esame richiesta documenti e certificati
13. Ritiro documenti e certificati
14. Corrispondenza informativa
15. Designazione consulente tecnico
16. Collazione per stampa
17. Richiesta rinvio incontro

In attesa di ricevere notizie dal Ministero, si consiglia di richiedere sempre la somma di 40 euro più iva a titolo di rimborso di **spese generali di segreteria**, per tutte le mediazioni, a prescindere dal loro valore.